SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 febbraio 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998, n. **504.**

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti;

Visto il comma 2 del citato articolo 1 il quale prevede che nell'esercizio della predetta delega si provvede altresì al riordino dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione dell'imposta

1. La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

Base imponibile

1. La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori.

2. La base imponibile per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

Art. 3.

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

Art. 4.

Aliquota

1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:

a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera *o)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;

b) per le scommesse:

1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera *b)* del comma 1 è stabilita nella misura del 32 per cento.

Art. 5.

Sanzioni

1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.

3. Si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 6.

Adempimenti dei contribuenti

1. Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle modalità di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Art. 7.

Rapporto tra imposta unica ed IVA

1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico; nella medesima imposta unica continua ad essere compresa l'imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni rese nei confronti dei predetti soggetti, consistenti nell'assunzione dell'esercizio dei concorsi pronostici riservati ai medesimi enti ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Art. 8.

Imputazione delle somme versate al bilancio dello Stato

1. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato:

a) per il 40 per cento, nel capitolo 1805;

b) per il 35 per cento, nel capitolo 1007;

c) per il 25 per cento, nel capitolo 1213.

Art. 9.

Disposizioni abrogate

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, sono soppresse le parole: «e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione»;

b) nell'articolo 2, primo comma, sono soppresse le parole: «o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione»; nel medesimo articolo, secondo comma, le parole: «di scommesse e» e le parole: «delle scommesse e» sono soppresse;

c) nell'articolo 3, è abrogato il sesto comma;

d) nell'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole: «nonché per particolari tipi di scommesse,»;

e) nell'articolo 16, è abrogato il secondo comma;

f) nella tariffa, il numero 9 è abrogato.

2. Sono abrogati:

a) la legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

b) l'articolo 1, primo e terzo comma, della legge 29 settembre 1965, n. 1117;

c) l'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 764.

3. È inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379), così recita:

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;

b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;

c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;

e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, si veda in nota al titolo.

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: «Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 49».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), così recita:

«Art. 6. — È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3.

Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore».

— Il testo dell'art. 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), così recita:

«27. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento».

— Il testo dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recita:

«Art. 88 *(Art. 86 testo unico 1926).* — Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *o),* della già citata legge 3 agosto 1998, n. 288, così recita:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-n) (Omissis);

o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici».

— Il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), così recita:

«6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione».

Nota all'art. 5:

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, v. in nota all'art. 1.

Nota all'art. 9:

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 14 e 16, nonché della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Presupposto dell'imposta).* — Sono soggetti all'imposta prevista dal presente decreto gli spettacoli e le altre attività indicati nella allegata tariffa, compresi l'esercizio del giuoco nelle case a ciò destinate».

«Art. 2 *(Soggetti d'imposta).* — Sono soggetti d'imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attività di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonché coloro che esercitano case da giuoco.

Quando l'esercizio di case da giuoco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se delega ad altri l'esercizio di case da giuoco».

«Art. 3 *(Base imponibile).* — La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

Concorrono a costituire la base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attività;

c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonché ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività.

Quando gli spettacoli e le altre attività di cui al primo comma sono organizzati da società o circoli per propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la società o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attività ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la società o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci.

Se per intervenire a detti spettacoli ed attività è previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere *a), b)* e *c)* del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per titoli di cui alle suddette lettere *a), b)* e *c)* anche se gli intervenuti sono estranei alla società o circolo.

Per le attività di cui al n. 5 della tariffa l'imponibile è costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione.

(Comma abrogato).

Per le case da giuoco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco.

Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da giuoco».

«Art. 14 *(Imponibili medi).* — Per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, il Ministro per le finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione.

I contribuenti che non intendono aderire alle determinazioni di cui al precedente comma, esclusi i casi in cui vengano apportati aumenti ai prezzi delle consumazioni o si tratti di corrispettivi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte hanno la facoltà di optare per l'accertamento a distinta di incasso, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 13, per l'accertamento in base a dichiarazione, osservando le disposizioni stabilite nel presente decreto per tali sistemi di accertamento e le speciali norme cautelative e di controllo».

«Art 16 *(Rivalsa).* — Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da gioco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

(Comma abrogato).

I prezzi degli spettacoli e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi è dovuta».

«TARIFFA

	Aliquote proporzionali
1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private	9%
2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse	9%
3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari	16%
4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti	4%
5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari di qualunque specie	3%
6. Introiti derivanti: dall'utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone o a moneta da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico — ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante — sia in circoli o associazioni di qualunque specie: dal gioco del bowling; dal noleggio di gokarts e da ogni altro gioco o trattenimento diversi dai precedenti per il quale si corrisponda un prezzo per parteciparvi	8%
7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse	60%
8. Provento lordo delle case da giuoco	10%
9. *(Abrogato).*	

Nota.

Gli spettacoli e le altre attività non espressamente indicate nella presente tariffa, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

Per gli spettacoli ed altre attività soggetti ad imposta dati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

L'aliquota y è stabilita in base alle formule indicate in tariffa, ove x rappresenta il prezzo netto».

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, abrogata dal presente decreto, recava: «Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496».

— Il testo dell'art. 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — *(Comma abrogato).*

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

(Comma abrogato)».

— Il testo dell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 764 (Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Articolo unico. — *(Comma abrogato).*

(Comma abrogato).

Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

99G0056

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 2.073.140 di cui al decreto n. 240 del 17 marzo 1992 concernente il sisma 1984. (Ordinanza n. 2924).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 240 del 17 marzo 1992, con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Montaquila la somma di L. 800.000.000, per gli interventi urgenti a seguito sisma 1984;

Vista la nota n. 4097 del 30 maggio 1998, con la quale il comune di Montaquila dichiara un importo disponibile di L. 2.073.140 a valere sulla predetta somma di L. 800.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul cap. 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 2.073.140 a valere sull'assegnazione di L. 800.000.000 disposta in favore del comune di Montaquila con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240 di rep. in data 17 marzo 1992, per far fronte agli interventi urgenti a seguito del sisma 1984.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0744

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 68.500.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 935/FPC/ZA del 24 marzo 1987, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2925).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 935/FPC/ZA del 24 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1987 con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Sardegna dell'onere complessivo di L. 16.000.000.000 per l'attuazione degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Sardegna;

Vista la nota n. 15680 del 27 maggio 1998, con la quale la regione Sardegna dichiara un importo disponibile di L. 68.500.000 a valere sulla predetta somma di L. 16.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 68.500.000 erogata alla regione Sardegna con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 935/FPC/ZA del 24 marzo 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Sardegna al capo XXX - capitolo 3694, art. 5, dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al cap. 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0745

ORDINANZA 25 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 67.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1149/FPC del 9 settembre 1987, concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2926).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1149/FPC del 9 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 25 settembre 1987 con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Sardegna dell'onere complessivo di L. 2.400.000.000 per consentire l'assunzione delle iniziative idonee a fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica;

Vista la nota n. 15680 del 27 maggio 1998, con la quale la regione Sardegna dichiara un importo disponibile di L. 67.000.000 a valere sulla predetta somma di L. 2.400.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 67.000.000 erogata alla regione Sardegna con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1149/FPC del 9 settembre 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Sardegna al capo XXX - capitolo 3694, art. 5, dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al cap. 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0746

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 1999.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di tre nuovi tipi di fiammiferi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,

che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1º agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi, effettuata dalla società P.Erre Italia S.a.s. di S. Martino (Ferrara), Via Penavara, 157;

Riconosciuta la necessità di procedere all'iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi di provenienza comunitaria indicati nella domanda prodotta dalla citata società P.Erre Italia S.a.s. e denominati «KM Jolly S/80», «KM Jolly S/40» e «KM Jumbo»;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi le cui caratteristiche sono così determinate:

a) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 80 fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominata «KM JOLLY S/80»:

caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 36;

lunghezza con capocchia: mm 39;

diametro: mm 3;

diametro capocchia minimo: mm 2,5;

diametro capocchia massimo: mm 3,5;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 52 × 39 × 18;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscia sui due lati mm 50 × 16;

tolleranza del contenuto: 4%;

b) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominata «KM Jolly S/40»:

caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 36;

lunghezza con capocchia: mm 39;

diametro: mm 3;

diametro capocchia minimo: mm 2,5;

diametro capocchia massimo: mm 3,5;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 52 × 39 × 12;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscia sui due lati mm 50 × 10;

tolleranza del contenuto: 4%;

c) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «KM Jumbo»:

caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 250;

lunghezza con capocchia: mm 280;

diametro: mm 6;

diametro capocchia minimo: mm 8;

diametro capocchia massimo: mm 9;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 285 × 91 × 30;

grammatura cartoncino: gr 450 al mq;

ruvido: striscia su un lato mm 274 × 27;

tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell' art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento dei suddetti fiammiferi.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

74) colore «azzurro», con legenda «KM Jolly» in basso, per le scatole di cartoncino con 80 e con 40 fiammiferi di cera paraffinato amorfo denominate, rispettivamente «KM Jolly S/80» e «KM Jolly S/40»;

75) colore «rosso-giallo», con legenda «KM Jumbo» in basso, per la scatola di cartoncino con 95 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «KM Jumbo».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le sottoelencate marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958:

a) KM Jolly S/80 e KM Jolly S/40: marca indicata al n. 27 di colore «azzurro»;

b) KM Jumbo: marca indicata al n. 18 di colore «rosso giallo».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione lire	Imposta sul valore aggiunto lire	Prezzo di vendita lire
1. Scatola di cartone, a tiretto passante, con 80 cerini paraffinati amorfi, denomimati «KM Jolly S/80»	125	83,3333	500
2. Scatola di cartone, a tiretto passante, con 40 cerini paraffinati amorfi, denomimati «KM Jolly S/40»	62,50	41,6667	250
3. Scatola di cartone, a tiretto passante, con 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denomimati «KM Jumbo»	1.000	1.666,6667	10.000

Art. 3.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

KM Jolly: lire 12;

KM Jumbo: lire 174.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun nuovo tipo di fiammifero omaggio o nominativo istituito all'art. 1 del presente decreto, con le seguenti varianti:

a) colore «rosso pompeiano», con legenda «KM Jolly» in basso;

b) colore «bleu caldo», con legenda «KM Jumbo» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativo del presente articolo le marche indicate all'art. 1, rispettivamente, ai numeri 27 e 18 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 2

99A0767

DECRETO 12 gennaio 1999.

Integrazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1996 recante misure e modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*, ultimo periodo, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalità di versamento del contri-

buto che a decorrere dal 1996, i soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro 30 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1996, concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni concernenti le modalità di versamento stabilite con il decreto 30 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di consentire le attività di competenza del Ministero delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, i soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, devono comunicare al Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione entro il 15 settembre di ciascun anno, i seguenti elementi:

data in cui è stato effettuato il pagamento;

importo versato;

se il versamento è stato eseguito allo sportello della Tesoreria o mediante conto corrente postale alla stessa intestato;

indicazione della sezione di tesoreria presso la quale si è eseguito il versamento.

2. Relativamente all'anno 1998 le comunicazioni di cui al comma 1 vanno effettuate entro il 15 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sulla base delle comunicazioni ricevute, la Direzione centrale per la riscossione provvede a trasmettere all'Autorità di regolazione, dei servizi per l'energia elettrica e il gas un elenco riassuntivo dei contributi versati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

99A0768

DECRETO 14 gennaio 1999.

Individuazione, ai fini della commercializzazione, dei tipi di condizionamento dei sigari e sigaretti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi delle Comunità europee;

Visti i decreti 13 febbraio 1985 e 9 ottobre 1998, che hanno apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, come modificata dal decreto 9 ottobre 1998, è sostituita dalla seguente:

«*c)* sigari e sigaretti in scatole o involucri da 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40 e 50 pezzi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 5

99A0769

DECRETO 20 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Catanzaro - sezione staccata di Chiaravalle centrale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale l'ufficio delle entrate di Catanzaro - sezione staccata di Chiaravalle centrale ha comunicato il mancato funzionamento nelle giornate del 16 e 17 dicembre 1998, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Catanzaro - sezione staccata di Chiaravalle centrale nei giorni 16 e 17 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 20 gennaio 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A0693

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Minerva di Savuto», in Cleto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Minerva di Savuto», con sede in Cleto, costituita con atto notaio Mario De Santo in data 15 aprile 1988, repertorio n. 25027, registro società n. 2198, tribunale di Paola, B.U.S.C. n. 3110/246147.

Cosenza, 14 dicembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

99A0671

DECRETO 17 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/96, del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) società cooperativa edilizia «Santa Caterina», con sede in Galatina (Lecce), via Napoli n. 30, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Vernole (Lecce), in data 1° aprile 1960, repertorio n. 28909, tribunale di Lecce, registro società n. 2204, posizione B.U.S.C. n. 298/68417;

2) società cooperativa edilizia «Parini», con sede in Lecce, via 47° Rgt. Fanteria n. 42, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce, in data 16 febbraio 1976, repertorio n. 105843, tribunale di Lecce, registro società n. 4098, posizione B.U.S.C. n. 1286/145394;

3) società cooperativa edilizia «Gemito», con sede in Lecce, via Imperatore Adriano n. 69, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Resta di Trepuzzi (Lecce), in data 29 maggio 1979, repertorio n. 128675, tribunale di Lecce, registro società n. 5140, posizione B.U.S.C. n. 1620/169671;

4) società cooperativa edilizia «Florida», con sede in Lecce, piazza S. Oronzo, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce, in data 23 aprile 1980, repertorio n. 135875, tribunale di Lecce, registro società n. 5483, posizione B.U.S.C. n. 1762/180527;

5) società cooperativa edilizia «Sabrina 82», con sede in Lecce, viale Brindisi n. 11, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 28 ottobre 1982, repertorio n. 181970, tribunale di Lecce, registro società n. 6969, posizione B.U.S.C. n. 2026/199869, partita IVA 01751470756;

6) società cooperativa edilizia «Residence Costa Turchese», con sede in Lecce, via A. Coniger n. 1/A, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Miglietta di Aradeo in data 14 marzo 1985, repertorio n. 70491, tribunale di Lecce, registro società n. 8651, posizione B.U.S.C. n. 2282/215882, codice fiscale 02176310759;

7) società cooperativa edilizia «Mimosa 90», con sede in Nardò (Lecce), via Matteotti n. 10, costituita con atto a rogito del notaio Benedetto Petrachi di Galatina in data 20 febbraio 1989, repertorio n. 34453, tribunale di Lecce, registro società n. 12815, posizione B.U.S.C. n. 2917/240123.

Lecce, 17 dicembre 1998

Il dirigente: FOLDA

99A0747

DECRETO 28 gennaio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio regionale Umbro cooperative zootecniche», in Todi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria da cui si evince che la società cooperativa «Consorzio regionale Umbro Cooperative zootecniche» con sede in Todi (Perugia), in liquidazione, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della predetta associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio regionale Umbro cooperative zootecniche», con sede in Todi (Perugia), in liquidazione, costituita in data 20 luglio 1978, con atto a rogito del notaio Ferroni Giubbini Carlo di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto del 4 agosto 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Gioiosa Salvi con studio in Arezzo, via Roma, n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 gennaio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A0770

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Iniziativa comunitaria leader II: finanziamento, ai sensi della legge n. 183/1987, dell'annualità 1999, del programma aggiuntivo per le annualità 1994-1999 e rimodulazione finanziaria. (Deliberazione n. 122/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, i regolamenti n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale, n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo e n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II);

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee, relative alla concessione di contributi comunitari derivanti dall'attribuzione della riserva finanziaria per i programmi operativi da realizzare nelle regioni obb. 1 e 5 *b)* e dell'indicizzazione 1996-1997 per alcuni programmi dell'ob 1, nonché la rimodulazione dei piani finanziari nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader II;

Considerato che a seguito delle predette decisioni, le risorse comunitarie ammontano a 323,592 Mecu per il periodo 1994-1999 a valere sul FESR, sul FSE e sul FEOGA, sezione orientamento, le corrispondenti

risorse nazionali pubbliche ammontano a 269,684 Mecu, valutati in 523,187 miliardi di lire (tasso di conversione 1 Ecu=1.940 lire);

Considerato che a fronte della predetta quota nazionale pubblica è già stato assicurato un finanziamento di 375,936 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, con proprie delibere 21 dicembre 1995, 13 marzo, 12 luglio, 8 agosto e 18 dicembre 1996, per il periodo 1994-1998;

Considerata, pertanto, la necessità di assicurare la restante quota nazionale pubblica di 147,251 miliardi di lire, ricorrendo, per un ammontare di 129,760 miliardi di lire, alle risorse del predetto Fondo di rotazione e per 17,491 miliardi di lire alle risorse della regione Veneto e di altri enti locali, nonché della pubblica amministrazione di Trento;

Viste le note del Ministro per le politiche agricole n. 4465 e n. 6270, rispettivamente in data 16 luglio e 20 ottobre 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Leader II, relativa allo sviluppo socio-economico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1994-1999, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 129,760 miliardi di lire, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

La copertura finanziaria della complessiva quota nazionale pubblica del programma, pari a 523,187 miliardi di lire, come specificato in premessa e riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera, viene così assicurata:

a) 375,936 miliardi di lire, con risorse già assegnate con le delibere richiamate in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il periodo 1994-1998;

b) 129,760 miliardi di lire, con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione, disposte con la presente delibera;

c) 17,491 miliardi di lire con disponibilità della regione Veneto e di altri enti locali, nonché della pubblica amministrazione di Trento.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni e dalle pubbliche amministrazioni di Trento e Bolzano.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo autorizzato con la presente delibera.

4. Le regioni e le pubbliche amministrazioni di Trento e Bolzano adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La tabella allegata alla presente delibera annulla e sostituisce le tabelle allegate alle delibere 21 dicembre 1995, 13 marzo, 12 luglio, 8 agosto e 18 dicembre 1996, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 55

ALLEGATO

INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994-1999
(tasso di conversione Ecu/Lira: 1.940)

(Importi in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	FONDO DI ROTAZIONE LEGGE N. 183/87 (*)								
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALE L.183/87	REG. ALTRI	TOTALE QNP
PIEMONTE	C(97)2461/8 del 06/08/97	-	-	6,057	6,883	6,883	6,883	26,706	-	26,706
LIGURIA (1)	C(97)3769 del 15/12/97	-	-	-	-	11,403	-	11,403	-	11,403
LOMBARDIA (1)	C(97)2461/6 del 06/08/97	-	-	-	-	13,062	-	13,062	-	13,062
VENETO	C(97)2461/13 del 06/08/97	-	-	14,183	11,000	11,000	11,002	47,185	14,166	61,351
EMILIA ROMAGNA	C(97)2461/2 del 06/08/97	-	4,472	3,827	3,845	3,863	3,881	19,888	-	19,888
TOSCANA	C(97)2461/9 del 06/08/97	-	3,512	9,827	9,827	9,827	9,827	42,820	-	42,820
UMBRIA	C(97)2461/11 del 06/08/97	-	4,194	5,042	4,722	5,178	5,179	24,315	-	24,315
MARCHE	C(97)2461/7 del 06/08/97	-	-	4,570	7,693	7,694	5,410	25,367	-	25,367
LAZIO	C(97)2461/4 del 06/08/97	-	-	8,143	10,151	10,151	10,151	38,596	-	38,596
FRIULI V.GIULIA (1)	C(97)2461/3 del 06/08/97	-	-	-	-	14,165	-	14,165	-	14,165
VALLE D'AOSTA (1)	C(97)2461/12 del 06/08/97	-	-	-	-	1,360	-	1,360	-	1,360
P.A. BOLZANO (1)	C(97)2461/1 del 06/08/97	-	-	-	-	19,558	-	19,558	-	19,558
P.A. TRENTO (1)	C(97)2461/10 del 06/08/9	-	-	-	-	5,933	-	5,933	3,325	9,258
ABRUZZO (2)	C(96)3116 del 22/11/96	-	-	15,960	-	-	-	15,960	-	15,960
MOLISE (1)	C(98)2802 del 23/09/98	-	-	-	-	10,470	-	10,470	-	10,470
CAMPANIA	C(95)444/3 del 05/04/95	-	3,467	4,712	5,721	5,723	5,723	25,346	-	25,346
PUGLIA	C(98)1052 del 28/04/98	-	-	-	0,157	11,529	17,293	28,979	-	28,979
BASILICATA	C(95)444/2 del 05/04/95	-	3,257	3,005	4,598	4,598	3,506	18,964	-	18,964
CALABRIA	C(98)830 del 03/04/98	-	-	0,049	4,941	13,658	8,305	26,953	-	26,953
SICILIA (1)	C(98)833 del 01/04/98	-	-	-	-	35,665	-	35,665	-	35,665
SARDEGNA	C(97)3522 del 01/12/97	-	-	0,382	12,953	19,833	19,833	53,001	-	53,001
TOTALE		-	18,902	75,757	82,491	221,553	106,993	505,696	17,491	523,187

(*) Comprende l'importo di 375.936 miliardi di lire già deliberato dal CIPE con precedenti delibere
(1) Impegno unico 1994-1999
(2) Tassi di conversione Ecu/lire 2.000

99A0771

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Integrazione della composizione delle commissioni istituite in seno al CIPE. (Delibere 9 luglio 1998 e 5 agosto 1998). (Deliberazione n. 128/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, e, in particolare, l'art. 17, commi 14 e 17, recanti innovazioni alle procedure per l'utilizzazione di personale in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la propria deliberazione del 9 luglio 1998 con la quale, tenuto conto delle nuove attribuzioni del CIPE previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è stato adeguato il regolamento interno di questo Comitato alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c);*

Vista la successiva deliberazione del 5 agosto 1998 con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni già previste nella deliberazione del 9 luglio 1998;

Visto in particolare il punto 3 della citata delibera del 5 agosto 1998 nel quale sono individuate le amministrazioni che compongono in via permanente le commissioni istituite nell'ambito di questo Comitato;

Ritenuto di dover prevedere la partecipazione in via permanente del Sottosegretario di Stato alle Finanze ai lavori delle commissioni I, II e VI e del Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale ai lavori della commissione VI, tenuto conto del significativo ruolo svolto dalle rispettive amministrazioni in campo comunitario, nel comparto delle attività produttive e delle politiche occupazionali, nonché in materia ambientale;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella veste di Presidente delegato di questo Comitato;

Delibera:

1. Il Sottosegretario di Stato alle finanze partecipa in via permanente ai lavori delle Commissioni I «Coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie», II «Occupazione e sostegno e sviluppo delle attività produttive» e VI «Sviluppo sostenibile».

2. Il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale partecipa in via permanente ai lavori della commissione VI «Sviluppo sostenibile».

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

99A0772

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: revoca delibera n. 90/98. (Deliberazione n. 129/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il quale autorizza il Ministero del tesoro a contrarre mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato per interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera in data 29 agosto 1997 con la quale sono stati ripartiti i fondi di cui al citato provvedimento normativo e sono stati in particolare assegnati al Ministero dei trasporti e della navigazione lire 1.000 miliardi per interventi infrastrutturali e lire 40 miliardi per la progettazione;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, non pubblicata, con la quale sono state dettate specifiche indicazioni procedurali per gli interventi diretti alla realizzazione di opere infrastrutturali di riqualificazione ed ammodernamento del settore portuale, ammessi a finanziamento a valere sugli stanziamenti recati dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dalla citata legge n. 135/1997;

Preso atto che con decreto ministeriale 21 novembre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre), come integrato e modificato con decreto ministeriale 12 febbraio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998), il Ministro dei trasporti e della navigazione ha individuato le opere da finanziare con il menzionato importo di 1.000 miliardi ad esso attribuito a carico delle risorse della legge n. 135/1997, riservando 100 miliardi al progetto per l'eliminazione dei passaggi a livello delle F.S.;

Preso atto che il predetto Ministro - in relazione ai contenuti del protocollo d'intesa stipulato in data 11 maggio 1998 tra lo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero dei lavori pubblici, la regione Puglia, il comune di Taranto, l'Autorità portuale di Taranto, l'ANAS e le Ferrovie dello Stato S.p.a. - ha ritenuto di conferire priorità assoluta alla realizzazione di opere infrastrutturali nel porto di Taranto ed ha finalizzato a dette opere, con decreto ministeriale 17 luglio 1998 (in corso di pubblicazione), l'importo di 100 miliardi già destinato al citato progetto di eliminazione dei passaggi a livello;

Preso atto che con nota n. 14687 in data 6 novembre 1998 il Ministro dei trasporti e della navigazione ha chiesto la revoca della citata delibera del 5 agosto 1998, ritenendo più opportuno che il suddetto importo di 100 miliardi venga attribuito al competente servizio di quel Ministero per il successivo trasferimento all'Autorità portuale di Taranto;

Considerato che la procedura delineata dal suddetto Ministero appare in linea con la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed è riconducibile alla regolamentazione generale, dettata con la propria delibera n. 42/98 in data 6 maggio 1998, per tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui alle leggi sopra citate e considerato che in tale contesto risultano già regolati anche gli altri aspetti considerati nella delibera del 5 agosto 1998;

Ritenuto quindi di procedere alla revoca della delibera per ultimo menzionata;

Udita la relazione del Sottosegretario ai trasporti, il quale conferma che le proposte procedurali poi recepite nella revocanda delibera erano state formulate con esclusivo riferimento agli interventi previsti nel richiamato protocollo di intesa dell'11 maggio 1998 e che inoltre evidenzia come l'obiettivo di realizzazione delle opere programmate in tempi tali da consentire l'operatività del molo polisettoriale di Taranto entro il 31 dicembre 1999 possa essere perseguito più efficacemente con gli strumenti a disposizione dell'amministrazione pubblica;

Delibera:

È revocata la delibera n. 90/98 in data 5 agosto 1998, con la quale sono state disposte modifiche procedurali per la realizzazione delle opere portuali da finanziare con le assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse recate dai provvedimenti normativi richiamati in premessa.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 51

99A0773

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: modifica termine di cui al punto 2.2.2 della delibera 6 maggio 1998. (Deliberazione n. 130/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle citate leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997;

Viste le delibere n. 32/98 in data 17 marzo 1998 e n. 42/98 in data 6 maggio 1998 con le quali questo Comitato - in applicazione dell'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - ha proceduto a dettare nuove disposizioni procedurali in relazione alla sistematica introdotta dalla norma stessa, ripartendo altresì la tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire - accesa nel

dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996 - e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali fissate dalla tabella *F* della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Vista la delibera n. 69/98 in data 9 luglio 1998 con la quale questo Comitato ha proceduto a modifiche e revoche di precedenti assegnazioni;

Considerato che, con la menzionata delibera del 6 maggio 1998, questo Comitato, al fine di accelerare la ripresa degli investimenti, aveva disposto che in ciascuno anno del quadriennio considerato venissero assunti impegni verso il beneficiario finale per un importo complessivo pari almeno a quello attribuito in termini di competenza per l'anno stesso e considerato che, con specifico riferimento agli interventi infrastrutturali, era stato in particolare stabilito che entro il 15 ottobre 1998 si procedesse ad aggiudicazioni che assicurassero tale corrispondenza, differendo il termine per detti adempimenti al 15 novembre 1998 per gli interventi gestiti da funzionari delegati;

Considerato che le suddette indicazioni sono state riferite soprattutto alle amministrazioni centrali e che clausole meno cogenti sono state previste nei confronti delle regioni, per l'attivazione delle iniziative di loro competenza finanziate ai sensi della delibera 18 dicembre 1996, in relazione alla sfera di autonomia ad esse attribuita;

Considerato che, con nota n. 12800 del 24 settembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha evidenziato le difficoltà di rispettare il termine di cui al primo comma del punto 2.2.2 della citata delibera del 6 maggio 1998 in relazione alla specifica normativa prevista per l'attuazione degli interventi nel settore dei trasporti e alla particolare situazione di taluni settori, quale quello aeroportuale, ed ha quindi chiesto la proroga del termine medesimo sino al completamento del complesso *iter* procedurale o, in subordine, una proroga di 6 mesi;

Considerato che - nei contatti avviati al riguardo dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - è emerso che analoghe problematiche possono investire anche altre amministrazioni destinatarie delle risorse di cui sopra;

Considerato che, con nota n. 36865 del 25 settembre 1998, la provincia di Ancona ha posto la diversa questione dell'impossibilità di utilizzo, entro le date previste dalla delibera del 6 maggio 1998, delle economie registratesi in fase di appalto; questione che assume specifica rilevanza per il comparto della viabilità provinciale, per il quale il programma di manutenzione e completamento delle reti sinora sottoposto a questo Comitato risulta di importo pari a quello assegnato in termini di competenza per il 1998;

Ritenuto di disporre, limitatamente al 1998, una proroga dei termini di cui al punto 2.2 della delibera del 6 maggio 1998, in considerazione delle difficoltà connesse alla modifica delle procedure attuative e dei tempi occorsi per l'effettiva messa a disposizione delle risorse, ma di prevedere nel contempo misure a favore delle amministrazioni che hanno rispettato le indicazioni di cui alla delibera stessa, rivelando così un maggiore grado di efficienza;

Ritenuto di fornire precisazioni in ordine all'utilizzo delle economie realizzatesi in fase di appalto dei lavori di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali;

Ritenuto opportuno disporre di elementi aggiornati sui progetti di competenza delle regioni al fine di delineare un quadro più completo delle iniziative in atto;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il termine del 31 dicembre 1998, implicitamente fissato per l'anno 1998, ai fini dell'assunzione degli impegni verso il beneficiario finale, dal punto 2.2.1 ed i termini stabiliti ai primi due commi del punto 2.2.2 della delibera n. 42/98 del 6 maggio 1998 sono prorogati di 6 mesi a decorrere dalle scadenze originarie.

Restano fermi gli altri termini indicati nella menzionata delibera.

2. In fase di riparto di ulteriori disponibilità per le aree depresse, si terrà conto dell'avvenuto rispetto dei termini originariamente fissati per il 1998 dai richiamati punti della delibera del 6 maggio 1998 o del grado di scostamento rispetto a tali termini: a tali fini le amministrazioni che non abbiano ancora provveduto al riguardo trasmetteranno alla segreteria di questo Comitato, entro il 20 dicembre 1998 e sulla base del modello predisposto dalla segreteria stessa, il prospetto riepilogativo delle aggiudicazioni effettuate in termini e degli impegni assunti o che si presume vengano assunti verso il beneficiario finale entro il 31 di detto mese e indicheranno entro quale data ritengano possano essere effettuati gli ulteriori adempimenti che assicurino la suddetta corrispondenza con l'assegnato 1998.

La valutazione circa la sussistenza di motivi ostativi al rispetto, da parte di singoli soggetti attuatori, dei termini indicati nel provvedimento di pianificazione o nell'avviso di comunicazione di cui al punto 2.1.1 della menzionata delibera e l'eventuale fissazione di nuovi termini restano demandate all'amministrazione di settore.

3. I termini stabiliti nel richiamato punto 2.2 della delibera del 6 maggio 1998 non sono riferibili all'utilizzo delle economie realizzatesi in fase di appalto dei lavori di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali di cui al programma approvato da que-

sto Comitato con delibera del 27 novembre 1996: i tempi di detto utilizzo saranno definiti nella delibera con la quale questo Comitato stesso, ai sensi del punto 4.2 della più volte citata delibera del 6 maggio 1998, procederà a destinare le relative disponibilità su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

4. Le regioni che non abbiano ancora proceduto in tal senso forniranno alla segreteria di questo Comitato l'informativa sulla pianificazione degli interventi di propria competenza prevista al punto 5.1 della delibera del 6 maggio 1998 e gli ulteriori elementi di cui al punto 6.3.2 della medesima delibera.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 54

99A0774

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Proroga dei termini della graduatoria per i patti territoriali. (Deliberazione n. 139/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 2 e 3 e seguenti della legge 28 dicembre 1996, n. 662, concernenti strumenti di programmazione negoziata;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 luglio 1998, concernente le modalità ed i criteri per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e di istruttoria per i patti territoriali ed i contratti d'area;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 9 luglio 1998, concernente: Riparto delle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 che, al punto 1.2 stabilisce il termine del 15 dicembre 1998 per la formazione della graduatoria dei patti territoriali la cui istruttoria bancaria sia stata conclusa entro il 30 novembre 1998;

Tenuto conto che le predette istruttorie bancarie sono state concluse solo alla scadenza del termine, per cui sono pervenuti contemporaneamente al servizio della programmazione negoziata 24 proposte di patti territoriali;

Considerato che occorrono tempi tecnici per la disamina della documentazione pervenuta e per la formazione della graduatoria;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine del 15 dicembre 1998 fissato dal punto 1.2 della delibera del 9 luglio 1998 richiamata in premessa è prorogato al 31 gennaio 1999.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 41

99A0775

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Assegnazione di risorse finalizzata ai programmi di insediamento produttivo per l'area tarantina. (Deliberazione n. 141/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 23 aprile 1997 relativa ad interventi a sostegno dello scviluppo socio-economico dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Taranto che prevede l'assegnazione della somma di lire 41,958 miliardi, finalizzata al completamento e alla ralizzazione di alcune opere relative ai programmi di insediamento produttivo;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, recante assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazione;

Consoderato che i comuni interessati hanno comunicato, per il tramite della regione Puglia, l'avvenuto completamento delle condizioni tecniche ed amministrative per la cantierabilità delle opere, con la sola eccezione del comune di Taranto che ha in corso attività propedeutiche alle autorizzazioni necessarie per la cantierabilità delle opere programmate;

Considerato che l'unità di valutazione degli interventi pubblici ha valutato complessivamente in maniera positiva l'impatto socio-economico delle opere nell'area tarantina e la relativa ricaduta occupazionale;

Considerate le decisione assunte in data 24 novembre dal Comitato tecnico di coordinamento e vigilanza sulla messa a punto delle iniziative per il progetto di sviluppo dell'area tarantina (istituito con decreto ministeriale in data 5 novembre 1997);

Delibera:

A valere sulle risorse recate dalla delibera 17 marzo 1998, richiamata in premessa, la somma di 14 miliardi di lire è resa disponibile per le esigenze dei programmi di insediamento produttivo nell'area tarantina.

Il predetto importo è ripartito ed assegnato proporzionalmente tra i comuni interessati, come di seguito indicato, ad eccezione del comune di Taranto per il quale viene accantonata la somma di 2.600 milioni ed erogata la somma di 200 milioni di lire per le attività di sondaggi geognostici e per studi urbanisitici propedeutici alla cantierabilità delle opere:

comune di Avetrana .... 1.208 milioni
comune di Carosino .... 1.206 milioni
comune di Castellaneta .... 1.128 milioni
comune di Fragagnano .... 1.478 milioni
comune di Grottaglie .... 1.208 milioni
comune di Laterza .... 1.482 milioni
comune di Montemesola .... 646 milioni
comune di Sava .... 1.555 milioni
comune di Torricella .... 1.289 milioni
Totale . . . 11.200 milioni

L'erogazione delle ulteriori quote di finanziamento, da effettuarsi come i precedenti importi direttamente ai comuni interessati, resta subordinata alla dimostrazione del completo utilizzo delle somme assegnate.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 40

99A0776

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Bidighinzu. Ente gestore ESAF. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 114).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/ 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale: Bidighinzu;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino del Bidighinzu per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo pari a 4,5 mm^3/ anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'E.A.F.;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoio di Bidighinzu;

Ordina:

1. È approvato il seguente modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Bidighinzu: volume annuo erogabile: 4,5 mm^3.

2. L'ESAF, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti nel predetto volume massimo pari a 4,5 mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A0694

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione dell'edificio esistente da parte della sig.ra Caspani Domenica. (Deliberazione n. VI/40212).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 9 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Caspani Domenica per la ristrutturazione edificio esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 20, mappali numeri 76, 77, 118, e 480 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione dell'edificio esistente da parte della sig.ra Caspani Domenica;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0698

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Parre dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località Cima Monte Trevasco da parte del sig. Imberti Bortolo. (Deliberazione n. VI/40213).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubbica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Parre (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Imberti Bortolo per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località Cima Monte Trevasco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Parre (Bergamo), foglio n. 20, mappali numeri 1400, 1403, 1396 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località Cima Monte Trevasco da parte del sig. Imberti Bortolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Fonteno dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento del sentiero esistente da parte della sig.ra Vicini Matilde. (Deliberazione n. VI/40214).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Fonteno (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Vicini Matilde per allargamento del sentiero esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Fonteno (Bergamo), foglio n. 2, mappali numeri 1140, 1216, 1218, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per allargamento del sentiero esistente da parte della sig.ra Vicini Matilde;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0700

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione casello e costruzione di una nuova recinzione da parte del sig. Foli Michael. (Deliberazione n. VI/40215).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regione Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisipore un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico--ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 27 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Castelveccana (Varese) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Foli Michael per la realizzazione di ristrutturazione casello e costruzione di una nuova recinzione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castelveccana (Varese), foglio n. 6, mappale n. 772, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione casello e costruzione di una nuova recinzione;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 dicembre 1998

Il segretario: SALA

99A0701

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 3 febbraio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 10 del 14 gennaio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 42 del 5 giugno 1997.

99A0804

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 febbraio 1999

Valuta	
Dollaro USA	1,1337
Yen giapponese	127,70
Dracma greca	320,78
Corona danese	7,4368
Corona svedese	8,8775
Sterlina	0,68880
Corona norvegese	8,5845
Corona ceca	37,395
Lira cipriota	0,58086
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,99
Zloty polacco	4,2296
Tallero sloveno	190,8753
Franco svizzero	1,6002
Dollaro canadese	1,7079
Dollaro australiano	1,7741
Dollaro neozelandese	2,0760
Rand sudafricano	6,8135

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0868

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali relativa all'officina Olcelli dott. M. & C. S.r.l. - Laboratorio chimico-farmaceutico, in Giussano.

Con il decreto n. M-730 del 28 gennaio 1999 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina appresso indicata: Olcelli dott. M. & C. S.r.l. - Laboratorio chimico-farmaceutico, via S. Damiano, 24/*A* - Giussano.

99A0778

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Dorom»

Estratto decreto A.I.C. n. 504 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale NIFEDIPINA DOROM, nella forma e confezione: 50 capsule a rilascio prolungato da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale in via Volturno, 48, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano), codice fiscale n. 09300200152.

Produttore: La produzione viene effettuata dalla società Pharmatec International S.r.l. negli stabilimenti siti in via Marche, 9 e in via Tirso, 6/7 - San Giuliano Milanese (Milano); le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate dalla società Monsanto Italiana S.p.a. nello stabilimento sito in via Volturno, 48, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule a rilascio prolungato da 20 mg;

A.I.C. n. 032831012 (in base 10), 0Z9XK4 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione: una capsula a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina mg 20;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, lattosio, povidone K 30, copolimero dell'acido metacrilico, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti della capsula: gelatina, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro giallo (E 172), titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0703

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bechitus»

Decreto A.I.C. n. 573 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale BECHITUS, nelle forme e confezioni: 20 compresse 75 mg; 1 flacone di sospensione orale da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1 - codice fiscale 01242570594.

Produttore:

per la forma «compresse»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1;

per la forma «sospensione orale»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pharmarecord S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 75 mg;

A.I.C. n. 033780014 (in base 10), 106W9G (in base 32);

classe: «C»;

un flacone di sospensione orale da 100 ml;

A.I.C. n. 033780026 (in base 10), 106W9U (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: clorciclizina dibutinato mg 75;

eccipienti: amido, lattosio, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: clorciclizina dibutinato g 1,5;

eccipienti: gomma adragante, glicerina, metile-p ossibenzoato, limone essenza, vaniglia essenza, cacao essenza, saccarosio, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0704

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acecor»

Estratto decreto A.I.C. n. 601 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale ACECOR, nella confezione: «400» 30 compresse rivestite con film da 400 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società prodotti antibiotici SPA - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella n. 8, codice fiscale 00747030153.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Takeda Italia farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa n. 26.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 53/1993:

«400» 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 024710030 (in base 10), 0RL2WG (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: acebutololo cloridrato mg 444 pari ad acebutololo base mg 400;

eccipienti: lattosio, amido, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, talco, silice colloidale anidra, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa di qualsiasi tipo e gravità, angina pectoris, tachiaritmie sopraventricolari (tachicardia sinusale, fibrillazione, aritmie extrasistoliche, flutter atriale); tachicardia ventricolare; aritmie da iperdigitalizzazione; alterazioni del ritmo da iperstimolazione adrenergica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0706

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monobios»

Estratto decreto n. 602 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale MONOBIOS, nella confezione: 1 flaconcino contenente polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + fiala solvente da 2,5 ml per uso endovenoso (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo (Imperia) - Strada Solaro n. 75/77, codice fiscale 00071020085.

Produttore: la produzione e il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Strada Solaro n. 75/77; il controllo è effettuato dalla società G.E.T. S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 15-17.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino contenente polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + fiala solvente dal 2,5 ml per uso endovenoso;

A.I.C. n. 031812035 (in base 10), 0YBUG3 (in base 32);

classe «A, uso ospedaliero H», ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE del 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione:

1 flaconcino da 1000 mg e.v. contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1081,0 mg equivalenti a cefonicid 1000 mg;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: sodio bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici.

«Monobios» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e strati sottostanti, infezioni delle ossa e articolazioni, in particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Monobios» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti a interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentano un tale rischio di infezione nella sede dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di «Monobios» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Monobios» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0707

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tioredox»

Estratto decreto A.I.C. n. 603 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale TIOREDOX, nelle forme e confezioni: flacone da 2,4 g di polvere liofilizzata + flacone 25 ml di solvente per soluzione uso infusionale, flacone da 4,8 g di polvere liofilizzata + flacone 50 ml di solvente per soluzione uso infusionale.

Titolare A.I.C.: Dr. A. Torre farmaceutici S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, viale E. Forlanini, 15, codice fiscale n. 00754530152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in via Morolense, 87, Ferentino (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 2,4 g di polvere liofilizzata + flacone 25 ml di solvente per soluzione uso infusionale;

A.I.C. n. 028850028 (in base 10), 0VJFVD (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

flacone da 4,8 g di polvere liofilizzata + flacone 50 ml di solvente per soluzione uso infusionale;

A.I.C. n. 028850016 (in base 10), 0VJFV0 (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

flacone da 2,4 g di polvere liofilizzata + flacone 25 ml di solvente per soluzione uso infusionale:

flacone di liofilizzato contenente 2,4 g di glutatione ridotto (pari a g 2,57 di glutatione sale sodico);

flacone di solvente contenente acqua per preparazioni iniettabili ml 25;

flacone da 4,8 g di polvere liofilizzata + flacone 50 ml di solvente per soluzione uso infusionale:

flacone di liofilizzato contenente 4,8 g di glutatione ridotto (pari a g 5,14 di glutatione sale sodico);

flacone di solvente contenente acqua per preparazioni iniettabili ml 50.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'intossicazione da paracetamolo.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0708

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corandil»

Estratto decreto A.I.C. n. 616 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale CORANDIL, nelle forme e confezioni: astuccio di 50 compresse per somministrazione orale da 5 mg e astuccio di 30 compresse per somministrazione orale da 20 mg.

Titolare A.I.C.: società COFIDIPA - Compagnia finanziaria e di partecipazioni r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Giulia n. 127, codice fiscale n. 07872380584.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: società Montefarmaco p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7; le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate da: società Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica p.a., nello stabilimento sito in Ferentino (Frosinone), via Morolense n. 87.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio di 50 compresse per somministrazione orale da 5 mg;

A.I.C. n. 027011016 (in base 10), 0TS9Y8 (in base 32);

classe: «C»;

astuccio di 30 compresse per somministrazione orale da 20 mg;

A.I.C. n. 027011028 (in base 10), 0TS9YN (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: nicorandil 5 mg;

eccipienti: mannitolo, amido di mais, alcool stearilico, calcio carbossimetilcellulosa, calcio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: nicorandil 20 mg;

eccipienti: sorbitolo, cellulosa microcristallina, acido malico, sodio croscaramellosio, behenato di glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina stabile a riposo, da sforzo o mista; trattamento di coronopatie ostruttive; prevenzione dell'ischemia miocardica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0709

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perangil»

Estratto decreto A.I.C. n. 617 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale PERANGIL, nelle forme e confezioni: astuccio di 50 compresse per somministrazione orale da 5 mg e astuccio di 30 compresse per somministrazione orale da 20 mg.

Titolare A.I.C.: società Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ferentino (Frosinone), via Morolense, 87, codice fiscale n. 00408870582.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: società Montefarmaco p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7; le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate da: società Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica p.a., nello stabilimento sito in Ferentino (Frosinone), via Morolense n. 87.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio di 50 compresse per somministrazione orale da 5 mg;

A.I.C. n. 027010014 (in base 10), 0TS8YY (in base 32);

classe: «C»;

astuccio di 30 compresse per somministrazione orale da 20 mg;

A.I.C. n. 027010026 (in base 10), 0TS8ZB (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: nicorandil 5 mg;

eccipienti: mannitolo, amido di mais, alcool stearilico, calcio carbossimetilcellulosa, calcio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: nicorandil 20 mg;

eccipienti: sorbitolo, cellulosa microcristallina, acido malico, sodio croscaramellosio, behenato di glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina stabile a riposo, da sforzo o mista; trattamento di coronopatie ostruttive; prevenzione dell'ischemia miocardica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0710

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esuron»

Decreto A.I.C. n. 620 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale ESURON, nella forma e confezione: 20 compresse 500 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale n. 0748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata, sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse da 500 mg:

A.I.C. n. 033781016 (in base 10), 106X8S (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido L-ascorbico (Vit. C) mg 500;

eccipienti: lattosio, saccarosio, glucosio, talco, olio di vaselina, gomma arabica, magnesio stearato, menta essenza, cedro essenza (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0712

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polivitamina»

Decreto A.I.C. n. 621 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale POLIVITAMINA, nella forma e confezione: 40 capsule molli.

Titolare A.I.C.: Pharmarecord S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730, codice fiscale n. 01213330597.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

40 capsule molli;

A.I.C.: n. 033782018 (in base 10), 106Y82 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principi attivi: axeroftolo palmitato (vit. A) U.I. 5000; colecalcioferolo (vit. D_3) U.I. 500; tiamina nitrato (vit. B_1) U.I. 20; riboflavina (vit. B_2) U.I. 10; piridossina cloridrato (vit. B_6) U.I. 10; nicotinamide (vit. PP) U.I. 30; calcio pantotenato (vit. B_5) U.I. 20; cianocobalamina (vit. B_{12}) μg 50; acido ascorbico (vit. C) mg 200;

eccipienti: magnesio stearato; silicagel, gelatina 80%, glicerina 10%, acqua 10% (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali polivitaminici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0713

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnesia S. Pellegrino»

Estratto decreto N.C.R. n. 622 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale MAGNESIA S. PELLEGRINO, nella forme e confezioni: effervescente senza aroma» flacone polvere 100 g, «effervescente con anice» flacone polvere 100 g, «effervescente al limone» flacone polvere 100 g, «effervescente alla frutta» flacone polvere 100 g, «effervescente al mandarino» flacone polvere 100 g, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale n. 06685100155.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in via Rivoltana, 35, Limito di Pioltello (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«effervescente senza aroma» flacone polvere 100 g;
A.I.C. n. 006570232 (in base 10), 068J7S (in base 32);
classe: «C»;

«effervescente con anice» flacone polvere 100 g;
A.I.C. n. 006570244 (in base 10), 068J84 (in base 32);
classe: «C»;

«effervescente al limone» flacone polvere 100 g;
A.I.C. n. 006570257 (in base 10), 068J8K (in base 32);
classe: «C»;

«effervescente alla frutta» flacone polvere 100 g;
A.I.C. n. 006570269 (in base 10), 068J8X (in base 32);
classe: «C»;

«effervescente al mandarino» flacone polvere 100 g;
A.I.C. n. 006570271 (in base 10), 068J8Z (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

«effervescente senza aroma» flacone polvere - 100 g di polvere contengono:

principio attivo: magnesio idrossido 45 g;
eccipienti: saccarosio, acido tartarico, sodio bicarbonato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«effervescente con anice» flacone polvere - 100 g di polvere contengono:

principio attivo: magnesio idrossido 45 g;
eccipienti: saccarosio, acido tartarico, sodio bicarbonato, anetolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«effervescente al limone» flacone polvere - 100 g di polvere contengono:

principio attivo: magnesio idrossido 45 g;
eccipienti: saccarosio, acido tartarico, sodio bicarbonato, aroma naturale al limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«effervescente alla frutta» flacone polvere - 100 g di polvere contengono:

principio attivo: magnesio idrossido 45 g;
eccipienti: saccarosio, acido tartarico, sodio bicarbonato, aroma naturale di frutta (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«effervescente al mandarino» flacone polvere - 100 g di polvere contengono:

principio attivo: magnesio idrossido 45 g;
eccipienti: saccarosio, acido tartarico, sodio bicarbonato, aroma naurale al mandarino (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: antiacido, lassativo, purgante.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «D/NPR»

Estratto decreto A.I.C. n. 624 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale D/NPR, nelle forme e confezioni: 5 flaconi monouso da 140 ml di soluzione vaginale; 10 buste di polvere per soluzione vaginale da g 1,5.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38/A, codice fiscale n. 00312600174.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mitim S.r.l. nello stabilimento sito in via Cacciamali, 34-38, Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 flaconi monouso da 140 ml di soluzione vaginale;
A.I.C. n. 028664011 (in base 10), 0VBS6C (in base 32);
classe: «C»;

10 buste di polvere per soluzione vaginale da g 1,5;
A.I.C. n. 028664023 (in base 10), 0VBS6R (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

un flacone monouso da 140 ml contiene:
principio attivo: naproxene isobutanolammonio g 0,42 (pari a naproxene g 0,30);
eccipienti: sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, alchilamidobetaina, benzalconio cloruro, sodio edetato, essenza floreale, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una busta da g 1,5 contiene:
principio attivo: naproxene isobutanolammonio g 1,5 (pari a naproxene g 1,08);
eccipienti: imidazolidinilurea, sodio cloruro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaginiti, vulvo-vaginiti, cerviciti di qualunque origine e natura; profilassi pre e post-operatoria nella chirurgia ginecologica; igiene intima durante il puerperio.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prodista»

Estratto decreto A.I.C. n. 625 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale PRODISTA, nelle forme e confezioni: astuccio da 12 capsule 20 mg, flacone da 60 ml soluzione per uso orale 20 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Dista Italia S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, piazza Meda, 5, codice fiscale n. 08556320151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle capsule sono effettuati dalla società Eli Lilly Italia S.p.a. nello stabilimento sito in via Gramsci, 731-733, Sesto Fiorentino (Firenze); la produzione, il controllo ed il confezionamento della soluzione orale sono effettuati dalla Lilly Espana S.A. nello stabilimento sito in Avda de la Industria, 30, Alcobendas, Madrid (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule 20 mg;
A.I.C. n. 031622018 (in base 10), 0Y50W2 (in base 32);
classe: «C»;

60 ml soluzione orale 20 mg/5 ml;
A.I.C. n. 031622020 (in base 10), 0Y50W4 (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

12 capsule 20 mg - ogni capsula contiene:
principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a fluoxetina mg 20;
eccipienti: amido fluido, dimetilpolisilossano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

60 ml soluzione orale 20 mg/5 ml - 5 ml di soluzione orale contengono:
principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a fluoxetina mg 20;
eccipienti: acido benzoico, saccarosio, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubistesin»

Estratto decreto A.I.C. n. 628 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale UBISTESIN, nelle forme e confezioni: «4» 50 tubo - fiale da 1,7 ml di soluzione iniettabile di articaina con adrenalina 1:100.000 al 4% e «4%» 50 tubo - fiale da 1,7 ml di soluzione iniettabile di articaina con adrenalina 1: 200.000 al 4% alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Espe Dental Medizin Gmbh & co. kg, con sede legale, domicilio fiscale in D - 82229 Seefeld, AM Griesberg 2.

Rappresentate per l'Italia: Espe Italia S.r.l., con sede in Milano, via Gesù n. 11.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento Espe Dental AG, sito in D - 82229 Seefeld.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4» 50 tubo - fiale da 1,7 ml di soluzione iniettabile di articaina con adrenalina 1:100.000 al 4%;
A.I.C. n. 029227028 (in base 10), 0VVY0N (in base 32);
classe «C»;

«4%» 50 tubo - fiale da 1,7 ml di soluzione iniettabile ml di articaina con adrenalina 1:200.000 al 4%;
A.I.C. n. 029227016 (in base 10), 0VVY08 (in base 32);
classe «C».

Composizione:

«4%» 50 tubo - fiale da 1,7 ml di soluzione iniettabile ml di articaina con adrenalina 1:100.000 al 4% - 1 ml di soluzione iniettabile contiene:
principi attivi: articaina cloridrato 40 mg - R - adrenalina cloridrato 0,012 mg (pari a mg 0,01 di base);
eccipienti: sodio solfito anidro - sodio cloruro - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti);

«4%» 50 tubo - fiale da 1,7 ml di soluzione iniettabile ml di articaina con adrenalina 1:200.000 al 4% - 1 ml di soluzione iniettabile contiene:
principi attivi: articaina cloridrato 40 mg - R - adrenalina cloridrato 0,006 mg (pari a mg 0,005 di base);
eccipienti: sodio solfito anidro - sodio cloruro - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Ubistesin 4%» con adrenalina 1:100.000 - anestesia per infiltrazione e blocco nervoso in odontoiatria. Particolarmente indicato per interventi di routine che richiedono analgesia profonda e notevole riduzione del flusso ematico nel campo operatorio, quali: interventi chirurgici sulle mucose, chirurgia ossea, chirurgia pulpare (amputazione ed escissione), estrazione e trapanazione di denti desmotici ed estrazione di denti fratturati (osteotomia), procedure chirurgiche protratte come operazioni di Caldwell-Luc, osteosintesi percutanea, cistectomia micogengivali, apicectomia;

«Ubistesin 4%» con adrenalina 1:200.000 - anestesia per infiltrazione e blocco nervoso in odontoiatria. Particolarmente indicato per procedure di routine quali: estrazioni singole ed in serie non complicate, preparazione di cavità e di monconi per l'applicazione di monconi.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente dall'odontoiatra» (art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0718

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algicon»

Estratto decreto n. 629 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale ALGICON, nelle forme e confezioni: 20 compresse masticabili per uso orale e flacone da 200 ml di sospensione per uso orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2, codice fiscale n. 08257500150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Origgio (Varese), viale Europa n. 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 200 ml di sospensione per uso orale;
A.I.C. n. 026889028 (in base 10), 0TNLU4 (in base 32);
classe: «C»;

20 compresse masticabili per uso orale;
A.I.C. n. 026889016 (in base 10), 0TNLTS (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

100 ml di sospensione per uso orale contiene:
principio attivo: magnesio alginato 5 g, alluminio idrossido/magnesio carbonato gel co-precipitato 2,8 g, magnesio carbonato 3,5 g, potassio bicarbonato 1 g.
eccipienti: calcio carbonato precipitato, sorbitolo soluzione, gomma xantan, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, saccarinato di calcio, aroma di limone naturale concentrato, aroma di crema svizzera, olio di menta, miscela E110/E104, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti);

ogni compressa per uso orale contiene:
principio attivo: magnesio alginato 500 mg, alluminio idrossido/magnesio carbonato gel co-precipitato 360 mg, magnesio carbonato 320 mg, potassio bicarbonato 100 mg;
eccipienti: amido pregelatinizzato, saccarosio, aroma di limone, aroma di crema svizzera, menta essenza, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: esofagite da reflusso, come coadiuvante nella terapia medica dell'ernia jatale, nel trattamento sintomatico della pirosi, iperacidità, rigurgiti associati a patologia da reflusso gastroesofageo. Può essere indicato nelle pirosi gravidiche su consiglio medico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardirene»

Decreto NCR n. 634 del 23 dicembre 1998

Specialità medicinale CARDIRENE, nella forma e confezione: 30 bustine di polvere per soluzione orale 100 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2 - codice fiscale n. 06685100155.

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Synthélabo Groupe S.A, nello stabilimento sito in Montargis (Francia), zone industrielle d'Amilly - Rue Maréchal Juin;

i controlli possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di polvere per soluzione orale 100 mg;

A.I.C. n. 028717039 (in base 10), 0VDCZH (in base 32);

Classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni bustina da mg 204,6 contiene:

principio attivo: acetilsalicilato di D,L-lisina mg 180 (corrispondenti a mg 100 di acido acetilsalicilico);

eccipienti: glicina, aroma di mandarino (composizione: olio essenziale di mandarino, succo di agrumi, lattosio), glicirrizinato di ammonio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della trombosi coronarica: dopo infarto del miocardio, in pazienti con angina pectoris instabile, angina stabile cronica ed in pazienti con fattori di rischio multipli (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, obesità, diabete mellito e familiarità per cardiopatia ischemica); profilassi degli eventi ischemici occlusivi in pazienti con attacchi ischemici transitori (TIA) e dopo ictus cerebrale; prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, e nell'angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA); prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea, nei pazienti in emodialisi e nella sindrome di Kawasaki.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dealgic»

Decreto NFR n. 635 del 23 dicembre 1998

Specialità medicinale DEALGIC, nella forma e confezione: tubo da 50 g di gel 1% (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Monsanto italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8 - codice fiscale n. 00798570156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Ibsa Institut Biochimique SA nello stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via al Ponte n. 13.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo da 50 g di gel 1%;

A.I.C. n. 028943049 (in base 10), 0VM8Q9 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: diclofenac idrossietilpirrolidina g 1,32 pari a diclofenac sodico g 1;

eccipienti: polietilenglicole 300, polietilenglicole 400 stearato, cetil stearil-2-etilesanoato, carbomer, trietanolamina, isopropanolo, fragranza, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, del muscolo, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0722

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naprossene Recofarma»

Decreto A.I.C. n. 636 del 23 dicembre 1998

Specialità medicinale NAPROSSENE RECOFARMA, nelle forme e confezioni: 30 compresse gastroresistenti 250 mg; 30 compresse gastroresistenti 500 mg; 20 compresse a rilascio prolungato 750 mg; 30 bustine di granulato per sospensione orale 250 mg; 30 bustine di granulato per sospensione orale 500 mg; 6 supposte 250 mg; 10 supposte 250 mg; 6 supposte 500 mg; 10 supposte da 500 mg; 6 fiale di polvere per soluzione iniettabile 250 mg + 6 fiale solventi 2,5 ml; 6 fiale di polvere per soluzione iniettabile 500 mg + 6 fiale solventi 5 ml; tubo da 50 g di gel al 10%.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1 - codice fiscale n. 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a, nello stabilimento sito in Milano, via Matteo Civitali, n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse gastroresistenti 250 mg;

A.I.C. n. 032179018 (in base 10), 0YQ0UB (in base 32);

classe: «C»;

30 compresse gastroresistenti 500 mg;

A.I.C. n. 032179020 (in base 10), 0YQ0UD (in base 32);

classe: «A, con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

20 compresse a rilascio prolungato 750 mg;

A.I.C. n. 032179032 (in base 10), 0YQ0US (in base 32);

classe: «A con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 bustine di granulato per sospensione orale 250 mg;

A.I.C. n. 032179044 (in base 10), 0YQ0V4 (in base 32);

classe. «C»;

30 bustine di granulato per sospensione orale 500 mg;

A.I.C. n. 032179057 (in base 10), 0YQ0VK (in base 32);

classe: «A con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

6 supposte 250 mg;

A.I.C. n. 032179069 (in base 10), 0YQ0VX (in base 32);

classe «C»;

10 supposte 250 mg;

A.I.C. n. 032179071 (in base 10), 0YQ0VZ (in base 32);

classe «C»;

6 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 032179083 (in base 10), 0YQ0WC (in base 32);

classe «C»;

10 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 032179095 (in base 10), 0YQ0WR (in base 32);

classe «C»;

6 fiale di polvere per soluzione iniettabile 250 mg + 6 fiale solventi 2,5 ml;

A.I.C. n. 032179107 (in base 10), 0YQ0X3 (in base 32);

classe «C»;

6 fiale di polvere per soluzione iniettabile 500 mg + 6 fiale solventi 5 ml;

A.I.C. n. 032179119 (in base 10), 0YQ0XH (in base 32);

classe: «C»;

tubo da 50 g di gel al 10%;

A.I.C. n. 032179121 (in base 10), 0YQ0XK (in base 32);

classe «C».

Composizione:

ogni compressa gastroresistente da 250 mg contiene:

principio attivo: naprossene 250 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone, sodio croscarmellosio, magnesio stearato, copolimero acido metacrilico, talco, sodio idrossido, trietilcitrato, simeticone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa gastroresistente da 500 mg contiene:

principio attivo: naprossene 500 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone, sodio croscarmellosio, magnesio stearato, copolimero acido metacrilico, talco, sodio idrossido, trietilcitrato, simeticone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa a rilascio prolungato da 750 mg contiene:

principio attivo: naprossene 750 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato, E 110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina di granulato per sospensione orale da 250 mg contiene:

principio attivo: naprossene 250 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio diottilsolfosuccinato, polivinilpirrolidone, aroma di menta, aroma anice menta, mannite, sodio saccarinato, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina di granulato per sospensione orale da 500 mg contiene:

principio attivo: naprossene 500 mg;

eccipienti: mannite, polivinilpirrolidone, resina acrilica (Eudragit), sodio saccarinato, aroma limone, acido citrico, silice precipitata, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta da 250 mg contiene:

principio attivo: naprossene 250 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta da 500 mg contiene:

principio attivo: naprossene 500 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di polvere per soluzione iniettabile da 250 mg + fiala solvente da 2,5 ml contiene:

principio attivo: naprossene 250 mg;

eccipienti: mannite, trometamolo, sodio idrossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente da 2,5 mg contiene:

lidocaina cloridrato 15,4 mg, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg + fiala solvente da 5 ml contiene:

principio attivo: naprossene 500 mg;

eccipienti: mannite, trometamolo, sodio idrossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente da 5 ml contiene:

lidocaina cloridrato 30,8 mg, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di gel contengono:

principio attivo: naprossene g 10;

eccipienti: carbomer, alcool etilico, trietanolamina, sodio metabisolfito, profumo di rosa, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

le forme farmaceutiche «compresse gastroresistenti, compresse a rilascio prolungato, granulato per sospensione orale e supposte»: sono indicate nel trattamento dell'artrite reumatoide, dell'osteoartrosi (artrite degenerativa), della spondilite anchilosante, dell'artropatia gottosa e di varie forme di reumatismo extra-articolare (lombosciatalgie, mialgie, nevralgie, sindromi radicolari, periartriti, fibromiositi);

la forma farmaceutica «fiale»: è indicata nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico;

la forma farmaceutica «gel» : è indicata nel trattamento locale di mialgie, lombalgie, torcicollo, fibromiositi, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, periartriti, contusioni, strappi muscolari, distorsioni, ematomi, edemi ed infiltrati traumatici, flebiti. Coadiuvante di terapie ortopediche e riabilitative.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le forme farmaceutiche «compresse gastroresistenti, compresse a rilascio prolungato, granulato per sospensione orale, supposte e fiale»: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la forma farmaceutica «gel»: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0723

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naprossene sodico Recofarma»

Decreto A.I.C. n. 637 del 23 dicembre 1998

Specialità medicinale NAPROSSENE SODICO RECOFARMA, nelle forme e confezioni: 30 capsule rigide 275 mg; 30 compresse rivestite 550 mg; 30 bustine di granulato per sospensione orale 550 mg; 10 supposte bambini 275 mg; 10 supposte 550 mg; 6 fiale di soluzione iniettabile 550 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1 - codice fiscale n. 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Matteo Civitali, n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule rigide 275 mg;
A.I.C. n. 032180010 (in base 10), 0YQ1TB (in base 32);
classe: «C»;

30 compresse rivestite 550 mg;
A.I.C. n. 032180022 (in base 10), 0YQ1TQ (in base 32);
classe: «A, con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

30 bustine di granulato per sospensione orale 550 mg;
A.I.C. n. 032180034 (in base 10), 0YQ1U2 (in base 32);
classe: «A, con applicazione della Nota 66». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

10 supposte bambini 275 mg;
A.I.C. n. 032180046 (in base 10), 0YQ1UG (in base 32);
classe: «C»;

10 supposte 550 mg;
A.I.C. n. 032180059 (in base 10), 0YQ1UV (in base 32);
classe: «C»;

6 fiale soluzione iniettabile 550 mg/5 ml;
A.I.C. n. 032180061 (in base 10), 0YQ1UX (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

ogni capsula rigida da 275 mg contiene:
principio attivo: naprossene sodico 275 mg;
eccipienti: cellulosa microgranulare, lattosio, magnesio stearato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
la capsula di gelatina dura vuota è costituita da: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita da 550 mg contiene:
principio attivo: naprossene sodico 550 mg;
eccipienti: cellulosa microgranulare, polivinilpirrolidone, talco, magnesio stearato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 8000, titanio biossido, E 110 (lacca) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina di granulato per sospensione orale da 550 mg contiene:
principio attivo: naprossene sodico 550 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio cloruro, sodio carbossimetilcellulosa, polivinilpirrolidone, aroma agrumi, acido citrico, acido fumarico, saccarina, zucchero a velo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta da 275 mg contiene:
principio attivo: naprossene sodico 275 mg;
eccipienti: gliceridi semi-sintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta da 550 mg contiene:
principio attivo: naprossene sodico 550 mg;
eccipienti: calcio levulinato biidrato, gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di soluzione iniettabile da 550 mg/5 ml contiene:
principio attivo: naprossene sodico 550 mg;
eccipienti: lidocaina mg 25, glicole propilenico/acqua per preparazioni iniettabili (1:1 p/p) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

naprossene sodico nelle forme farmaceutiche «capsule rigide, compresse rivestite, granulato per sospensione orale e supposte»: è indicato nel trattamento delle manifestazioni dolorose, dovute ad affezioni muscoloscheletriche od ad interventi chirurgici ed odontoiatrici. È inoltre indicato nella dismenorrea e nelle emicranie;

la forma farmaceutica «fiale»: è indicata nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti, dovuti ad affezioni muscoloscheletriche od ad interventi chirurgici ed odontoiatrici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0724

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solviflu»

Decreto A.I.C. n. 638 del 23 dicembre 1998

Specialità medicinale SOLVIFLU, nella forma e confezione: 12 compresse rivestite, 24 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: The Boots Company Plc di Nottingham (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mozzate (Como) via Tarantelli n. 13/15 - codice fiscale n. 06325010152.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Nottingham NG2 3AA (Gran Bretagna) 1, Thane Road.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse rivestite;
A.I.C. n. 034246013 (in base 10), 10P3CX (in base 32);
classe: «C»;

24 compresse rivestite;
A.I.C. n. 034246025 (in base 10), 10P3D9 (in base 32);
classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:
principi attivi: ibuprofene 200 mg, pseudoefedrina cloridrato 30 mg;
eccipienti: fosfato tricalcico, sodio carbossimetilcellulosa, cellulosa microcristallina, povidone, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, talco, coloranti: E 104, E 110, E 171, E 172 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dei sintomi del raffreddore e dell'influenza quali congestione nasale e sinusale, dolori, febbre, mal di gola, mal di testa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0725

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mannitolo»

Decreto G n. 639 del 23 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune MANNITOLO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «5%» flacone da 500 ml di soluzione perfusionale sterile e apirogena, isotonica con il sangue; «10%» flacone da 500 ml di soluzione sterile e apirogena, ipertonica con il sangue; «18%» flacone da 500 ml di soluzione sterile e apirogena, ipertonica con il sangue.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122 - codice fiscale n. 00047510326;

Numeri A.I.C.:

«5%» flacone 500 ml, 031587013/G (in base 10), 0Y3YQ5 (in base 32);

«10%» flacone 500 ml, 031587025/G (in base 10), 0Y3YQK (in base 32);

«18%» flacone 500 ml, 031587037/G (in base 10), 0Y3YQX (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione:

«5%» 1000 ml contengono:

princinio attivo: mannitolo 50,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«10%» 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 100,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«18%» 1000 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 180,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il «Mannitolo» si distribuisce esclusivamente nello spazio extracellulare, determinando essiccosi cellulare ed ipervolemia; viene escreto rapidamente dal rene determinando diuresi osmotica.

È indicato:

1. nella prevenzione e/o trattamento della fase oligurica nell'insufficienza renale acuta, prima che diventi irreversibile e stabilizzata;

2. nel trattamento dell'ipertensione endocranica e spinale e delle masse cerebrali;

3. per ridurre la pressione endooculare;

4. per incrementare l'escrezione renale di sostanze tossiche;

5. per la misurazione del filtrato glomerulare.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5%» flacone da 500 ml di soluzione perfusionale sterile e apirogena, isotonica con il sangue, classe «C»;

«10%» flacone da 500 ml di soluzione sterile e apirogena, ipertonica con il sangue, classe «C»;

«18%» flacone da 500 ml di soluzione sterile e apirogena, ipertonica con il sangue, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

99A0726

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bergamon incolore»

Estratto decreto n. 641 del 23 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON INCOLORE, con variazione della denominazione in BEMONALCOOL, nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 4762 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro, etanolo.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelliera, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale n. 04545381008.

Numero A.I.C.: 033744018 (in base 10), 105T4L (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovia de Logrono km 13,300 Utebo - Zaragoza (Spagna); Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della pecialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bergamon S.r.l. titolare dell'A.I.C.

99A0727

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Necid»

Decreto A.I.C. n. 642 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale NECID, nella forma e confezioni: 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1 g im + fiala solvente; 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg im + fiala solvente; 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1 g ev + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), piazza Don Luigi Sturzo n. 34 - codice fiscale n. 01759860594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società LA.FA.RE. S.r.l., nello stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1 g im + fiala solvente;

A.I.C. n. 033188018 (in base 10), 0ZNU5L (in base 32);

classe: «A, con applicazione della Nota 55». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg im + fiala solvente;

A.I.C. n. 033188020 (in base 10), 0ZNU5N (in base 32);

classe: «A, con applicazione della Nota 55». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 1 g ev + fiala solvente;

A.I.C. n. 033188032 (in base 10), 0ZNU60 (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1 g im + fiala solvente contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico g 1,081 pari a cefonicid g 1,000;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua per p.p.i (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 500 mg im + fiala solvente contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico mg 540,5 pari a cefonicid mg 500;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua per p.p.i (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1 g ev + fiala solvente contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico g 1,081 pari a cefonicid g 1,000;

una fiala solvente contiene: sodio bicarbonato, acqua per p.p.i (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Necid» risulta elettivo e specifico nelle infezioni batteriche gravi, sostenute da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili al Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. «Necid» pertanto è indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie.

«Necid» trova particolare indicazione in pazienti immunodepressi. Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'intervento chirurgico, in unica dose di 1 g, del prodotto, riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili, fornendo una protezione dell'infezione sia durante il tempo dell'intervento, sia nelle 24 ore successive. Dosi ulteriori di «Necid», possono essere somministrate per altri due giorni a pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. «Necid» riduce l'incidenza di sepsi postoperatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le confezioni: «flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1 g e da 500 mg + fiala solvente»: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la confezione: «flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1 g ev + fiala solvente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0728

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazocin»

Decreto N.C.R. n. 643 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale TAZOCIN, nella forma e confezione: 1 flacone di polvere per soluzione per infusione endovenosa 4,5 g.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00130300874.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Catania, via F. Gorgone n. 6 - Zona industriale.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di polvere per soluzione per infusione endovenosa 4,5 g;

A.I.C. n. 028249035 (in base 10), 0UY2YC (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: un flacone contiene:

principi attivi: piperacillina sodica (equivalente a piperacillina g 4) 4170 mg; tazobactam sodico (equivalente a tazobactam mg 500) 536,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: Il «Tazocin» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni con accertata o presunta presenza di microorganismi sensibili: infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni delle vie urinarie (complicate e non), infezioni intra-addominali, infezioni cutanee, setticemia batterica, infezioni polimicrobiche. Il «Tazocin» è indicato nelle infezioni batteriche miste incluse quelle presumibilmente sostenute da microorganismi aerobi ed anaerobi (intra-addominali, cutanee, delle basse vie respiratorie). Sebbene il «Tazocin» sia indicato solo nelle condizioni sopra riportare, può tuttavia trovare applicazione in tutte le infezioni sostenute da batteri sensibili alla piperacillina senza l'aggiunta di altri antibiotici in presenza di germi beta-lattamasi produttori. Il «Tazocin» è particolarmente utile nel trattamento delle infezioni miste e, grazie al suo ampio spettro di attività, è in grado di coprire adeguatamente il paziente nella terapia empirica prima della disponibilità dei risultati dei tests di sensibilità.

Il «Tazocin» agisce in modo sinergico con gli aminoglicosidi nei confronti di alcuni ceppi di Pseudomonas aeruginosa. Questa combinazione, che prevede la somministrazione dei farmaci a dosaggi pieni, è risultata efficace, specialmente in pazienti immunodepressi; il trattamento deve comunque essere adeguato in funzione dei risultati colturali e batteriologici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0729

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aponil»

Decreto N.C.R. n. 644 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale APONIL, nella forma e confezioni: «6» 14 compresse rivestite 6 mg; «6» 28 compresse rivestite 6 mg; «6» 35 compresse rivestite 6 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 08998480159.

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento (primario e secondario) della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68;

i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. anche nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming, 2;

le operazioni di confezionamento (primario e secondario) possono essere effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027832068 (in base 10), 0UKCS4 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

28 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027832070 (in base 10), 0UKCS6 (in base 32);

classe: «C»;

35 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027832082 (in base 10), 0UKCSL (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: lacidipina 6,0 mg;

eccipienti: lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0730

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperital»

Decreto N.C.R. n. 17 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale PIPERITAL, nella forma e confezione: flacone di polvere liofilizzata da 4 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56, Torre 6, codice fiscale n. 02578030153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di polvere liofilizzata da 4 g;

A.I.C. n. 028735037 (in base 10), 0VDXKX (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 70, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Composizione: un flacone da 4 g contiene:

principio attivo: piperacillina sodica 4,16 g corrispondenti a 4 g di piperacillina.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla piperacillina; in particolare infezioni acute e croniche delle vie respiratorie; infezioni del rene e delle vie genito-urinarie; infezioni sistemiche e setticemie; infezioni ginecologiche e della cavità addominale; infezioni della cute e dei tessuti molli; profilassi perioperatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0735

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene IBI»

Decreto N.C.R. n. 18 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale KETOPROFENE IBI, nella forma e confezione: 30 bustine di granulato effervescente 50 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56, Torre 6, codice fiscale n. 02578030153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granulato effervescente 50 mg;

A.I.C. n. 024994170 (in base 10), 0RUSCU (in base 32);

classe: «A, con applicazione della Nota 66». Prezzo L. 7.300, ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Composizione: ogni bustina da 50 mg contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 50;

eccipienti: sodio bicarbonato, acido tartarico, acido citrico, sodio cloruro, sodio citrato tribasico biidrato, saccarosio, lattosio, sodio carbonato, ammonio glicirizzinato, aroma arancio tetrarome, E 110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni infiammatorie e dolorose acute e croniche principalmente dell'apparato muscolo-scheletrico: artrite reumatoide e gottosa, spondilite anchilosante. Artropatie degenerative (artrosi) a varia localizzazione. Affezioni periarticolari (borsiti, tendiniti, tenosinoviti, capsuliti). Flebiti, tromboflebiti superficiali, linfangiti. Radicoliti, sciatalgie, mialgie. Contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipanthyl»

Estratto decreto n. 578 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in via Correggio n. 43, 20149 Milano, codice fiscale 03918060157.

Specialità: LIPANTHYL:

40 capsule 100 mg, A.I.C. n. 023832025;

15 capsule 300 mg, A.I.C. n. 023832037,

è ora trasferita alla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio n. 43, 20149 Milano, codice fiscale 04485620159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cycloviran»

Estratto decreto n. 600 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale CYCLOVIRAN, nella forma e confezione: 25 compresse da 800 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale 00410650584.

Confezione: in sostituzione della confezione 25 compresse da 800 mg è autorizzata la confezione: 35 compresse da 800 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

35 compresse da 800 mg;

A.I.C. n. 025299126 (in base 10), 0S425Q (in base 32);

classe: «A», in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 025299114, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibiamox»

Estratto decreto M.C.R. n. 618 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale IBIAMOX, nelle forme e confezioni: flacone sciroppo 60 ml (250 mg/5 ml), flacone sciroppo 60 ml (125 mg/5 ml).

Titolare A.I.C.: Ist. biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 156, Torre 6, codice fiscale 02578030153.

Confezione: in sostituzione della forma e confezione: flacone sciroppo 60 ml (250 mg/5 ml) viene autorizzata la forma e confezione flacone di polvere per sciroppo estemporaneo 10 ml (250 mg/5 ml) e in sostituzione della forma e confezione flacone sciroppo 60 ml (125 mg/5 ml), viene autorizzata la forma e confezione flacone di polvere per sciroppo estemporaneo 100 ml (125 mg/5 ml).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di polvere per sciroppo estemporaneo 100 ml (250 mg/5 ml):

A.I.C. n. 023426125 (in base 10), 0QBX2F (in base 32);

classe: «A», ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

flacone di polvere per sciroppo estemporaneo 100 ml (125 mg/5 ml):

A.I.C. n. 023426113 (in base 10), 0QBX21 (in base 32);

classe: «A», ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione:

un flacone di polvere per sciroppo estemporaneo 100 ml (250 mg/5 ml) contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato g 5,739 corrispondenti a amoxicillina g 5,0;

eccipienti: sodio citrato bibasico, sodio citrato tribasico, sodio carbossimetilcellulosa, metilpolisilossano, aroma albicocca, aroma caramel mou, aroma menta, saccarosio, silice precipitata, E 110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone di polvere per sciroppo estemporaneo 100 ml (125 mg/5 ml) contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato g 2,869 corrispondenti a amoxicillina g 2,5;

eccipienti: sodio citrato bibasico, sodio citrato tribasico, sodio carbossimetilcellulosa, metilpolisilossano, aroma albicocca, aroma caramel mou, aroma menta, saccarosio, silice precipitata, E 110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni per le confezioni precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 023426051 e 023426063, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0711

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sedans»

Estratto decreto M.C.R. n. 623 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale SEDANS, nella forma e confezione: 20 confetti.

Titolare A.I.C.: società Istituto Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Gaggia n. 16, 20139 Milano, codice fiscale 00885180158.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 20 confetti viene autorizzata la confezione 20 capsule rigide.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule rigide;

A.I.C. n. 022497022 (in base 10), 0PGKRY (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una capsula contiene:

principi attivi: amitriptilina cloridrato mg 16,50, clordiazepossido cloridrato mg 8,50;

eccipienti: amido di mais, lattosio, magnesio stearato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione della capsula: gelatina, titanio biossido (E 171), indigotina (E 132) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 022497010, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rhinocort»

Estratto decreto M.C.R. n. 632 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale RHINOCORT, nella forma e confezione: bomboletta spray da 5 ml.

Titolare A.I.C.: società Astra farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, codice fiscale n. 07968910153.

Confezione: in sostituzione della confezione bomboletta spray da 5 ml, A.I.C. n. 028935017, è ora autorizzata la confezione «100» polvere per inalazione, un inalatore turbohaler contenente 200 dosi da 100 mcg/dose.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100» polvere per inalazione, un inalatore turbohaler contenente 200 dosi da 100 mcg/dose;

A.I.C. n. 028935029 (in base 10), 0VM0VP (in base 32);

classe: «C».

Composizione: «Rhinocort» 100 contiene:

principio attivo: budesonide 20 mg;

eccipienti: eliminati.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 028935017 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0720

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Audec»

Estratto decreto n. 3 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eurofarmaco S.r.l., con sede in via Aurelia n. 58, 00165 Roma, codice fiscale 08138530582.

Specialità AUDEC:

20 capsule 300 mg, A.I.C. n. 028942011;

«225» 20 cps. ril. prolungato 225 mg, A.I.C. n. 028942023;

«450» 20 cps. ril. prolungato 450 mg, A.I.C. n. 028942035,

è ora trasferita alla società Giuliani S.p.a., con sede in via Palagi n. 2, 20129 Milano, codice fiscale 00752450155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluomicetina»

Estratto decreto n. 8 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede in via Correggio n. 43, 20149 Milano, codice fiscale 00738390152.

Specialità FLUOMICETINA:

«forte» pomata 30 g, A.I.C. n. 023217021,

è ora trasferita alla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio n. 43, 20149 Milano, codice fiscale 04485620159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurolin»

Estratto decreto n. 11 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biprogress S.p.a., con sede in via Aurelia n. 58, 00165 Roma, codice fiscale 07696270581.

Specialità EUROLIN:

30 bustine granuli soluz. orale 100 mg, A.I.C. n. 032095010;

30 capsule gelatina uso orale 100 mg, A.I.C. n. 032095022,

è ora trasferita alla società GNR S.p.a., con sede in via Europa n. 35, 20053 Muggiò (Milano), codice fiscale 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primalan»

Estratto decreto n. 12 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede in via G.G. Winckelmann n. 2, 20146 Milano, codice fiscale 08257500150.

Specialità PRIMALAN:

30 compresse 5 mg, A.I.C. n. 024450052,

è ora trasferita alla società Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede in via Winckelmann n. 1, 20100 Milano, codice fiscale 10128980157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fostimon HP»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 56 del 26 gennaio 1999

Specialità medicinale FOSTIMON HP:

«75» 1 flac. polv. liof. + solv. soluz. iniett. - A.I.C. n. 032921013;

«150» 1 flac. polv. liof. + solv. soluz. iniett. - A.I.C. n. 032921025.

Società: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., viale Bianca Maria, 33 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale, sostituzione eccipiente con altro equivalente.

Si autorizza il cambio di denominazione della specialità medicinale da «Fostimon HP» a «Fostimon». Viene altresì approvata la modifica eccipienti della fiala solvente di seguito indicata: eccipienti della fiala solvente: sodio cloruro 9,00 mg, acqua p.p.i. 1 ml.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A0864

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modalità per la stampigliatura del prezzo in euro per le specialità medicinali

Nell'ambito del processo di progressiva introduzione dell'euro, si invitano le aziende di settore, già nella fase transitoria, a voler indicare il valore in lire ed in euro del prezzo al pubblico della specialità medicinale sull'etichetta esterna della confezione.

Nel caso in cui l'azienda titolare di una autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale voglia aderire a tale invito, dovrà darne comunicazione al CIPE qualora si tratti di un medicinale sottoposto alla disciplina del prezzo medio europeo e, in ogni caso, indipendentemente dal regime di prezzo applicato, al Ministero della sanità.

Il prezzo al pubblico in euro è ottenuto dividendo il prezzo al pubblico in lire per il tasso di cambio pari a 1.936,27 ed arrotondando il risultato alla seconda cifra decimale.

La seconda cifra decimale è così calcolata:

se la terza cifra è minore di 5 si lascia inalterata la seconda cifra decimale;

se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5 si incrementa di una unità la seconda cifra decimale.

L'indicazione del prezzo in euro deve essere stampata con pari evidenza subito sotto il prezzo in lire o nelle immediate vicinanze, preceduta dal simbolo dell'euro.

Per i prodotti già autorizzati l'azienda comunica alle predette amministrazioni il valore in euro almeno trenta giorni prima della immissione in commercio delle confezioni recanti il prezzo in euro.

Per i prodotti di nuova autorizzazione o nei casi di modifica del prezzo, la comunicazione e/o la ratifica e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo le procedure in vigore, del valore in lire ed in euro, sarà contestuale.

Nel caso di introduzione in commercio di confezioni con l'indicazione del doppio prezzo, le confezioni recanti solo quello in lire, in giacenza presso le imprese produttrici, distributrici e nelle farmacie, sono esitabili fino ad esaurimento delle scorte.

99A0777

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 25 del 15 gennaio 1999, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Con.A.B.» Consorzio autotrasportatori Bolzano - Soc. coop. a r.l., con sede in Bolzano, via Righi, 9, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 26 del 15 gennaio 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Azymut» Soc. coop. a r.l., con sede in Trento Villazzano, via Pozzata, 7, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Dario Ghidoni con studio in Trento, Passaggio Zippel, 2.

99A0674

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.